



COMUNE DI MONDOLFO
(PROVINCIA DI PESARO - URBINO)

APPROVAZIONE NUOVO

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI**

CONSILIARI.

Art. 1

(ISTITUZIONE)

1. In attuazione del disposto di cui all'art. 20 - comma 4 - dello Statuto, il Consiglio Comunale, si avvale di commissioni consiliari permanenti con il compito di provvedere:
 - a) all'esame degli atti più importanti di competenza del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio stesso;
 - b) all'esame, all'approfondimento e alla formulazione di pareri su proposte loro assegnate dagli organi del Comune;
 - c) ad effettuare studi, indagini e ricerche e ad elaborare proposte.
2. Il Consiglio Comunale, con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, può costituire Commissioni speciali per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune oppure per l'esame di particolari materie. Con la deliberazione di istituzione viene stabilito lo scopo, la durata, la denominazione e le composizioni di tali Commissioni.

Art. 2

(COMMISSIONI PERMANENTI)

1. Sono istituite le seguenti Commissioni Consiliari permanenti competenti sulle materie a fianco di ciascuno indicate:
 - a) Affari Istituzionali,
 - b) Assetto ed Uso del Territorio,
 - c) Servizi Sociali - Cultura - Turismo

Art. 3

(RUOLO, FUNZIONI E POTERI)

1. Le Commissioni permanenti nell'ambito delle competenze attribuite dallo Statuto come indicato alle lettere a) b) e c) del comma 1, del precedente art. 1, provvedono:
 - a) all'esame per materia, di tutte le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
 - b) ad effettuare studi, indagini e ricerche al fine di elaborare proposte da sottoporre all'esame degli organi deliberanti del Comune;
 - c) a disporre, ove lo ritengano opportuno, indagini conoscitive sugli argomenti di propria competenza.
2. L'esame delle proposte di deliberazione di cui alla lettera a) del precedente comma 1, si conclude con un parere che sarà riferito al Consiglio in forma scritta mediante copia del verbale delle sedute della Commissione, oppure in via verbale dal

Presidente o, in sua assenza o impedimento, da altro componente della Commissione stessa.

3. Nell'ambito delle competenze di cui alla lettera b) del precedente comma 1, le Commissioni permanenti hanno potere di iniziative autonome e possono prospettare alla Giunta e al Consiglio proprie proposte chiedendo di deliberare sulle stesse. Qualora dette proposte ottengano l'assenso di almeno $\frac{3}{4}$ dei membri in carica della Commissione, il Presidente del Consiglio é tenuto ad inserirle nell'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.

Art. 4

(COMPOSIZIONE ED ELEZIONE)

1. Le Commissioni permanenti sono composte da 5 membri e sono costituite dal Consiglio nel suo seno. Di tali membri, tre (3) appartengono ai gruppi consiliari di maggioranza e due (2) ai gruppi consiliari di minoranza.
2. Ogni gruppo consiliare può chiedere di essere rappresentato in ciascuna Commissione istituita. E' ammessa la possibilità di ciascun Consigliere di fare parte contemporaneamente di più Commissioni. Qualora il numero dei gruppi che chiedano di essere rappresentati in seno alle Commissioni, sia superiore al numero dei componenti di ogni Commissione, la rappresentanza dei gruppi consiliari nelle medesime Commissioni viene complessivamente determinata sulla base della loro consistenza numerica con il criterio proporzionale di cui all'art. 31, comma 4, della Legge 08.06.1990. n. 142.

Art. 5

(DURATA IN CARICA - RINNOVO - DECORRENZA)

1. Le Commissioni permanenti restano in carica per la durata del Consiglio Comunale e decorrono con il rinnovo dello stesso.
Esse debbono essere rinnovate entro 60 giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio Comunale.
2. I singoli membri delle Commissioni sono sostituiti a seguito di morte, di dimissioni e perdita della qualità di Consigliere.
3. I membri delle Commissioni possono essere dichiarati decaduti a seguito dell'assenza non giustificata a tre sedute consecutive della Commissione. In tal caso la procedura é avviata dal Presidente della Commissione che formula all'interessato la contestazione, chiede le eventuali osservazioni da trasmettere entro il termine di 10 giorni e propone la decadenza dalla Commissione nella sua prima seduta utile.
La pronuncia favorevole di decadenza é trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale che provvede ad inserire l'argomento nella prima seduta utile del Consiglio Comunale. Il componente della Commissione dichiarato decaduto non può essere rieletto nella stessa Commissione.

Art. 6

(INSEDIAMENTO)

1. La seduta di insediamento di ogni Commissione deve tenersi entro venti giorni dalla sua costituzione.

2. La seduta di insediamento é convocata dal Presidente del Consiglio ed é presieduta dal membro della Commissione più anziano di età .

Art. 7

(ELEZIONE PRESIDENTE E VICE - PRESIDENTE)

1. Nel corso della seduta di insediamento la Commissione procede alla elezione nel suo seno del Presidente e Vice - Presidente.
2. A tal fine si procede con votazioni separate e scrutinio segreto, ogni commissario ha diritto ad un voto. Risulta eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età .

Art. 8

(CONVOCAZIONE, FUNZIONAMENTO E DECISIONI)

1. Le Commissioni permanenti sono convocate dal relativo Presidente per iniziative proprie o su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale.
2. Per la validità della seduta é richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la Commissione.
3. Le decisioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 9

(IL PRESIDENTE)

1. Il Presidente convoca, presiede e formula l'ordine del giorno della seduta, ne dirige e regola i lavori, verifica la regolare stesura dei verbali e si accerta che gli stessi siano consegnati in originale alla segreteria generale del Comune.

Art. 10

(VICE - PRESIDENTE)

1. Il Vice - Presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 11

(ASSEGNAZIONE AFFARI DA TRATTARE)

1. Il Sindaco, dopo la trattazione da parte della Giunta Comunale, di ciascun punto da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, *procede alla assegnazione delle relative proposte ai singoli Presidenti delle commissioni* e richiede per iscritto alle singole Commissioni Consiliari, secondo il criterio di competenza per materia, di esprimere proprio parere in merito, entro il termine di venti giorni dalla data della richiesta.
2. *Per i punti pervenuti successivamente per i quali non sia stato possibile l'esame preventivo da parte delle commissioni ai sensi del comma 1*, contestualmente alla spedizione dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, il Presidente del

Consiglio assegna per iscritto ai singoli Presidenti delle suddette commissioni la proposta o gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Presidente di ogni singola Commissione interessata provvede a convocare la rispettiva Commissione entro lo stesso giorno di convocazione per l'esame di punti assegnati contenuti nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale e la Commissione rilascia il prescritto parere entro il giorno precedente a quello stabilito per la seduta consiliare.
Il Segretario della Commissione provvede a trasmettere copia del relativo verbale al Segretario Generale per essere allegato tra la documentazione da trasmettere all'esame del Consiglio Comunale.
4. In presenza di giustificati motivi, il predetto parere può essere reso dalla Commissione anche prima dell'inizio della seduta del Consiglio Comunale. In tal caso il parere espresso dalla Commissione sarà comunicato verbalmente dal Presidente o da un componente della Commissione, al Presidente della seduta del Consiglio Comunale.
5. In caso di convocazione d'urgenza del Consiglio Comunale, il parere viene richiesto per le vie brevi dal Presidente del Consiglio, al Presidente della competente Commissione permanente, che dovrà rendere il predetto parere prima dell'inizio della seduta consiliare.
6. Qualora entro i termini indicati ai precedenti commi le Commissioni non abbiano provveduto a rendere i pareri richiesti, il Consiglio Comunale può deliberare anche in assenza di tali pareri.

Art. 12

(SEGRETERIA - VERBALIZZAZIONE)

1. Le funzioni di verbalizzazione delle sedute delle Commissioni Consiliari sono svolte da un dipendente del Comune all'uopo designato dal Segretario Generale.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione e trasmessi a cura dello stesso Segretario alla Segreteria generale del Comune.

Art. 13

(PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI)

1. Il Presidente ed i Componenti della Giunta non possono essere nominati membri delle Commissioni permanenti.
2. Essi hanno tuttavia diritto, se richiesti, di prendere parte alle sedute delle Commissioni con diritto di parlare ma non di voto.

Art. 14

(SOSTITUZIONE COMPONENTI COMMISSIONE)

1. E' consentita la possibilità di provvedere alla sostituzione del componente impossibilitato ad intervenire ad una seduta della Commissione consiliare con altro consigliere designato direttamente dal Capogruppo del gruppo consiliare di

appartenenza del consigliere da sostituire, dietro comunicazione scritta al Presidente della Commissione stessa.

Art. 15

(AUDIZIONI)

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, le Commissioni permanenti possono procedere alla audizione del Segretario Generale, dei Dirigenti, dei Funzionari Responsabili degli uffici, del Presidente e dei Componenti della Giunta.
2. Hanno inoltre la facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 16

(PUBBLICITA' DEI LAVORI)

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche fatta eccezione per i casi in cui, con motivata decisione, la Commissione medesima decida diversamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17

(COMMISSIONI SPECIALI)

1. Per il funzionamento delle Commissioni Speciali si applicano in quanto compatibili le norme del presente regolamento.

Art. 18

(ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le norme contenute nel precedente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 206 del 15.11.1988.

=====

IL PRESENTE REGOLAMENTO

- Approvato con Delibera Consiliare n. 58 del 22.06.2000;
- Pubblicato all'Albo Pretorio dal 28.06.2000 al 13.07.2000;
- Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 15.07.2000 al 30.07.2000.

- Modificato con Delibera Consiliare n. 30 del 25.03.2008;
- Pubblicato all'Albo Pretorio dal 30.04.2008 al 15.05.2008;
- Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 16.05.2008 al 31.05.2008

- Modificato con Delibera Consiliare n. 50 del 21.07.2014;
- Pubblicato all'Albo Pretorio on – line dal 08.08.2014 al 23.08.2014;

- Ripubblicato all'Albo Pretorio on – line dal 25.08.2014 al 09.09.2014.